



# COMUNE DI SALA BOLOGNESE

*Città Metropolitana di Bologna*

## ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA N. 7  
Del 30/04/2020**

OGGETTO:

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI URGENTI A FAR DATA DAL 04/05/2020 E FINO AL TERMINE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.**

***Soggetti destinatari:***

Cittadinanza , Comune Sala Bolognese Area Tecnica, PREFETTURA DI BOLOGNA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO EX AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, UNIONE Dei Comuni Di TERRE D'ACQUA CORPO UNICO DI POLIZIA Locale - Comando Di San Giovanni In Persiceto, STAZIONE CARABINIERI SALA BOLOGNESE

IL SINDACO  
BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

**OGGETTO:**

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISPOSIZIONI URGENTI A FAR DATA DAL 04/05/2020 E FINO AL TEMINE DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.**

**IL SINDACO**

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "*Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante "*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*";

Visto il Decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il Decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 1 recante "*Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*", firmata dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, recante *«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante *«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante *«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020, recante: *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Visti i contenuti del suddetto Decreto che permette l'accesso al pubblico, a far data dal 4 maggio 2020, ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, lasciando chiuse le aree attrezzate al gioco dei bambini, purché:

- sia **vietato** all'interno di tali luoghi e su tutto il territorio comunale, assembramento di persone;
- sia rispettata **RIGOROSAMENTE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI UN METRO**;

RITENUTO necessario, al fine di avere un contenimento della diffusione del virus COVID - 19 attraverso situazioni di aggregazione o comunque di contatti tra persone, modificare la precedente ordinanza n. 2/2020 al fine di adeguarla alle previsioni del DPCM 26 aprile 2020;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a consentire l'accesso a parchi ed aree verdi del territorio nei limiti del DPCM, oltre a permettere l'utilizzo delle aree di sgambamento cani e l'apertura del cimitero comunale, evitando fenomeni di assembramento attraverso l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente;

VISTO il Tuel 267/2000 all'articolo 50;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **ORDINA**

1. la revoca, a decorrere da lunedì 4 maggio 2020, della precedente ordinanza n. 2/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. alla luce della revoca è permesso l'accesso:
  - ai parchi ed aree verdi del territorio comunale con esclusione delle zone dove ci sono i giochi per bambini,
  - alle aree di sgambamento con ingresso contingentato, al fine di evitare fenomeni di assembramento e di rispettare la distanza interpersonale superiore al metro, è permesso l'ingresso a non più di due persone;
  - al cimitero comunale negli orari di apertura, con ingresso contingentato in base all'organizzazione data dal servizio competente;
  - lungo la pista ciclabile al fine esercitare l'attività motoria di cui alla lettera f) dell'articolo 1 - comma 1 del DPCM 26 aprile 2020;
  - agli orti comunali con divieto assoluto di assembramento di persone e l'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
3. è vietato l'ingresso alle aree attrezzate per i giochi per bambini;
4. è vietata qualunque forma di assembramento nei luoghi suddetti e comunque in tutto il territorio comunale;
5. è obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
6. la presente ordinanza ha valore per la durata del periodo di emergenza epidemiologica da COVID- 19;

### **A V V E R T E**

A) che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà al ripristino della chiusura dei suddetti luoghi e alla denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, salvo che il caso non costituisca un più grave reato;

B) che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

La presente ordinanza sarà inviata:

- in Prefettura;
- alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri per i controlli necessari.

*IL SINDACO*

*(Emanuele Bassi)*

(Documento firmato digitalmente in applicazione della normativa  
contenuta nel CAD)